

## **COMUNE DI MONTEU ROERO**

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

## **DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N.13** 

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - STATUTO DI ATTUAZIONE.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **venticinque**, del mese di **settembre**, alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SANDRI Michele	Sindaco	X	
MORETTI Giovanni	Vice Sindaco	X	
<b>BOETTI Giuseppe</b>	Consigliere	X	
VIGLIONE Antonio	Consigliere	X	
FASANO Roberto	Consigliere	X	
<b>BORDONE Gloria in BERTOLUZZO</b>	Consigliere		X
BURATTO Lorenzo	Consigliere	X	
BRENTA Diego Natale	Consigliere	X	
MORETTI Oddino	Consigliere	X	
BUSSO Mario	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa CAPO Barbara** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **SANDRI Michele** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

# OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - STATUTO DI ATTUAZIONE.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.,;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento:
  - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che..." il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione,

per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato effettuato con deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 29/09/2017 da cui emerge la necessità di provvedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni:

- ROERO VERDE S.C.A.R.L., quota posseduta 5,00%;
- ENOTECA REGIONALE DEL ROERO, quota posseduta 3,19%;
- TANARO SERVIZI ACQUE, quota posseduta 0,02%;
- MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO S.C.A.R.L., quota posseduta 3,19%

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre provvedere all' alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni da alienare, così riassumibili:

- ROERO VERDE S.C.A.R.L.: con delibera di consiglio comunale n. 3 del 30 aprile 2018, l'ente ha deliberato l'atto costitutivo e lo statuto della nuova ASSOCIAZIONE ROERO VERDE 2.0 ROCCHE E PARCO"; sono in corso di predisposizione gli atti necessari a tale trasformazione;
- ENOTECA REGIONALE DEL ROERO: la società è in stato di fallimento; la procedura è stata iscritta in data 02/05/2018:
- TANARO SERVIZI ACQUE: l'ente sta predisponendo gli atti necessari all'alienazione della partecipazione stessa;
- MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO S.C.A.R.L.: la società è in stato di liquidazione a far data dal 18/05/2018.

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi e palesi resi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

- 1. di approvare la ricognizione della partecipazioni da alienare ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P.;
- 2. di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni:
  - società TANARO SERVIZI ACQUE:
- 3. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 4. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 5. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 6. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 0;

#### **DELIBERA**

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lqs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

#### **IL SINDACO** F.to: SANDRI Michele

#### IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott.ssa CAPO Barbara

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09-ott-2018 al 23-ott-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: (SANDRI Michele)

Relata di pubblicazione N. 475 Dal 09-ott-2018 al 23-ott-2018

IL MESSO COMUNALE

F.to: (SANDRI Michele)

F.to: (BERTORELLO Marina)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 09-ott-2018 al 23-ott-2018 Monteu Roero, lì

Copia della presente è stata comunicata:

ai Capigruppo Consiliari ai Prefetti	
La presente deliberazione:	
X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai s	sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267;	
[ ] E' divenuta esecutiva il	, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione
all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3, de	
Monteu Roero, lì	
	IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Monteu Roero, lì 09/10/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO (F.to: BERTORELLO Marina)

F.to: Dott.ssa CAPO Barbara